



COMUNE DI PISA
Ufficio del Segretario Generale

Via degli Uffizi n. 1 – Pisa

tel. 050 910200

fax: 050 8669112

pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

Pisa, 30 luglio 2018

Prot. n.73723

Al Sindaco

SEDE

Questo Ufficio ha preso visione:

- del parere pro-veritate del Prof. Avv. Mario P. Chiti presentato dal Consigliere Gambini al Comune di Pisa in data 13 luglio ed assunto al n. 68881 del Protocollo Generale.

-della ulteriore documentazione presentata dal Consigliere Gambini in data 27.07.2018 ed assunta al n. 73357 del Protocollo Generale, così dettagliata:

- Sentenza del Tribunale Ordinario di Pisa n. 1053/2013
- Corte di Appello – Comparsa di costituzione e risposta in appello causa civile N.R.G. 820/2014
- Corte di Appello-Comparsa conclusionale
- Corte di Appello-Comparsa conclusionale di replica
- Parere pro-veritate del Prof. Avv. Mario Pilade Chiti

- della ulteriore documentazione presentata dal Consigliere Gambini sempre in data 27.07.2018 ed assunta al n. 73452 del Protocollo Generale ad oggetto “Corte d’Appello di Firenze- causa civile n. 820/2014 RG- proposta di transazione”.

Esaminati approfonditamente, di concerto con l’Avvocatura Comunale, tutti gli atti e la documentazione sopra dettagliata, vengo a fornire le seguenti deduzioni:

Le considerazioni di carattere giuridico, la giurisprudenza citata e gli atti processuali prodotti dal Consigliere Gambini nei termini assegnati, non forniscono elementi utili a superare le conclusioni cui questo Ufficio è pervenuto e che sono state descritte nella propria precedente nota Prot. n. 67716 del 11.07.2018 già allegata alla deliberazione C.C. n. 24 del 17.07.2018.

Difatti :

- risulta una reale situazione di conflitto di interessi fra il Consigliere Gambini ed il Comune di Pisa: la questione verte sulla proprietà di un bene

- è del tutto evidente che il giudizio di appello promosso dal Comune di Pisa non è stato “artificiosamente ed intenzionalmente” instaurato per recar danno ad un candidato alle elezioni comunali: difatti, nell’anno 2014, cioè al momento dell’instaurazione della controversia, il Sig. Gambini non era Consigliere comunale
- la pendenza della lite si ha sia nel caso in cui l’eletto assuma la veste di attore, come in quella in cui sia l’Ente Locale a promuovere la lite
- il processo è da ritenersi formalmente pendente stante che non è stata ancora emessa una sentenza e che la stessa, una volta emanata, potrà essere suscettibile di impugnazione ordinaria tramite ricorso per Cassazione, che, diversamente da quanto asserito nel parere, risulta proprio un mezzo di impugnazione ordinaria
- la natura giuridica del bene (patrimoniale disponibile e non demaniale o indisponibile) non assume alcun rilievo essendo l’Ente tenuto a salvaguardare e rivendicare tutto il suo patrimonio, di qualunque tipologia esso sia, pena l’accertamento di un danno erariale
- la normativa sulle cause di incompatibilità intende garantire che colui che viene ad esercitare funzioni pubbliche sia ed appaia imparziale, senza che possa esserci il sospetto che la sua condotta possa essere orientata a tutelare il proprio interesse in contrapposizione a quello dell’Ente: i rappresentati politici dell’Ente, in altre parole, non si devono trovare in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Tale principio, ha più volte affermato la Corte costituzionale, giustifica l’apposizione di precisi limiti al diritto fondamentale di elettorato passivo garantito dall’art. 51 della Costituzione.

La situazione del Consigliere Gambini rappresenta, pertanto, un caso tipico (e tutt’altro che peculiare!) di conflitto di interessi dal quale scaturisce la contestata incompatibilità.

Tale incompatibilità potrà essere rimossa solo attraverso un atto formale di rinuncia alla proprietà del bene ed eventuale successivo acquisto, in via transattiva, del medesimo con conseguente rinuncia agli atti del giudizio, accettata dal Comune.

Il permanere dell’incompatibilità comporta la decadenza dalla carica ricoperta

Con riferimento alla asserita proposta di transazione fatta pervenire dal Consigliere Gambini (n. 73452 del Protocollo Generale), questo Ufficio ritiene la stessa non idonea ad eliminare la lite pendente: difatti, ai fini della rimozione di quest’ultima, il Consigliere dovrebbe attivare forme processuali adeguate, quale la rinuncia agli atti del giudizio ed eventuale conseguente proposta transattiva.

Secondo costante giurisprudenza:

- ai fini della rimozione della causa di incompatibilità sono necessari e sufficienti atti idonei a far venir meno nella sostanza la causa di incompatibilità;

- solo il sostanziale ed incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità;

- la lite pendente può altresì essere esclusa in presenza di atti che implicano il sostanziale venir meno del conflitto (Cassazione Civile Sez 1 12 febbraio 2008 n. 3384)

La proposta presentata non contiene alcun impegno alla rinuncia processuale alla vertenza, ed anche la disponibilità al pagamento di una somma di danaro all'Ente appare del tutto generica, indefinita ed indeterminata.

La stessa proposta transattiva è stata presentata a ridosso della scadenza dei dieci giorni assegnati al Consigliere per le sue osservazioni e richiederebbe, ai fini del suo approfondimento, della sua specificazione e puntuale definizione, un attento e complesso lavoro istruttorio nonché l'eventuale l'approvazione da parte degli organi competenti.

Il Segretario Generale
Marzia Venturi